

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013
75/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2013 – 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio gnl rigassificato);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio di modulazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG);
- la segnalazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la relazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 56/2012/I/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la segnalazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 461/2012/I/com (di seguito: segnalazione 410/2012/I/com);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) 29 gennaio 2013, prot. 2097, (di seguito: comunicazione 29 gennaio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede:
 - a) all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio; e che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2; e che il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione;
 - b) all'articolo 12, comma 11-ter, che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale;
 - c) all'articolo 18, comma 2, che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita; e che il Ministero determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee;
 - d) all'articolo 18, comma 6, che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;
- il decreto legge 1/12 prevede che:
 - a) all'articolo 14, comma 1, le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 164/00, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero ai sensi

- dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali, nonché alle imprese di rigassificazione;
- b) all'articolo 14, comma 3, sono determinate, con decreto del Ministero:
- la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
- c) al medesimo articolo 14, comma 3, le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 29 marzo 2012 determina, per l'anno contrattuale 2012 – 2013, il volume di stoccaggio strategico in 4,6 Miliardi di metri cubi rendendo così disponibile una capacità di 500 milioni di metri cubi (di seguito: MSmc) di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalità disposte dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12;
- il decreto stoccaggio gnl rigassificato, dando attuazione all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 1/12:
 - a) ripartisce la suddetta capacità di 500 MSmc, nella misura di:
 - 50 MSmc agli utenti delle imprese di rigassificazione a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione in presenza di eventi imprevedibili;
 - 450 MSmc alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;
 - b) disciplina, agli articoli 1 e 2, in materia di stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e di stoccaggio associato ai servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale:
 - i soggetti che hanno titolo a richiederne il relativo conferimento di capacità;
 - le modalità di erogazione e conferimento dei servizi associati, nonché le sue caratteristiche prestazionali;
- il decreto stoccaggio modulazione, dando attuazione all'articolo 14, comma 3 del decreto legge 1/12, determina, tra l'altro, nella misura di:
 - c) 6.700 MSmc la capacità di spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare e destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti in quella sede richiamati, di cui:
 - 2.500 MSmc da conferire dall'impresa maggiore di stoccaggio secondo procedure di asta competitiva;

- 4.200 MSmc da conferire mediante le procedure di conferimento vigenti stabilite nei Codici di stoccaggio, ai soggetti che direttamente o indirettamente forniscono gas ai clienti “di piccola dimensione”;
- d) circa 1.700 MSmc, la capacità di stoccaggio conferita dall’impresa maggiore di stoccaggio mediante procedure di asta competitiva aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 164/00, unitamente alle capacità eventualmente non richieste per i servizi di cui al all’articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legge.
- il decreto stoccaggio modulazione definisce altresì, per il periodo 1 novembre 2013 – 31 marzo 2014, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione;
- i decreti stoccaggio gnl rigassificato e stoccaggio modulazione, in sintesi:
 - configurano due prodotti:
 - il primo che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione variabile anche in funzione del mese della fase di erogazione, al quale afferiscono le capacità di cui alla precedente lettera c);
 - il secondo che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione al quale afferiscono le capacità di cui alle precedenti lettere a) e d);
 - configurano tre modalità di conferimento:
 - i) la prima, in proporzione alle richieste, per quanto riguarda le capacità di cui all’articolo 1 del decreto stoccaggio gnl rigassificato e di cui alla precedente lettera c) per complessivi 4200 MSmc;
 - ii) la seconda, specifica per le capacità di cui alla precedente lettera a);
 - iii) la terza, attraverso procedure di asta competitiva, per quanto riguarda le capacità di cui alle precedenti lettere c), per complessivi 2500 MSmc, e d) oltre ad eventuali capacità non conferite ai sensi della precedente lettera ii);
 - prevedono, tra l’altro, che l’Autorità adotti le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio;
- il decreto stoccaggio di modulazione contiene inoltre previsioni in materia di profili di utilizzo delle capacità di erogazione funzionali ad assicurare la massima prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno;
- le disposizioni dei decreti stoccaggio di modulazione e stoccaggio gnl rigassificato che riguardano la definizione dei servizi di stoccaggio, i profili di utilizzo delle capacità di erogazione, nonché le modalità di conferimento di cui alla precedenti lettere i) e ii), sono di contenuto dettagliato tale da non richiedere ulteriori integrazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 119/05 disciplina le garanzie per il libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio; ed in particolare stabilisce:
 - a) all’articolo 5, che le capacità di stoccaggio, per ciascuno dei servizi offerti, sono pubblicate entro l’1 febbraio di ogni anno;

- b) all'articolo 9, le modalità di richiesta di accesso ai servizi di stoccaggio e le priorità per il conferimento della capacità di stoccaggio;
- c) all'articolo 14, gli impegni di iniezione ed erogazione;
- d) all'articolo 15, i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi;
- con la comunicazione 29 gennaio 2013, il Ministero ha evidenziato l'esigenza di posticipare al 18 febbraio 2012 le scadenze di pubblicazione delle capacità di stoccaggio disponibili per l'anno termico 2013 – 2014, ad eccezione delle capacità per il servizio minerario e per il bilanciamento della rete di trasporto, al fine di consentire la predisposizione delle modalità applicative delle disposizioni in oggetto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcune disposizioni riportate agli articoli 9, 14 e 15 della deliberazione 119/05 sono integrate dal nuovo assetto dei servizi di stoccaggio delineato dai decreti attuativi dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto legge 1/12, con particolare riferimento alle modalità di conferimento della capacità di erogazione ed ai requisiti di giacenza minima di gas in stoccaggio;
- in data 18 febbraio sono state pubblicate, da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio, le capacità in conferimento per l'anno termico 2013 – 2014.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente definire disposizioni funzionali ad assicurare un ordinato svolgimento delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013 – 2014 in conformità con le previsioni dei decreti stoccaggio di modulazione e stoccaggio gnl rigassificato;
- sia, a tal fine, opportuno definire disposizioni volte a recepire ricognitivamente nell'ambito del quadro regolatorio in materia di accesso, erogazione e tariffe dei servizi di stoccaggio le previsioni dei medesimi decreti che non richiedono ulteriori integrazioni;
- sia opportuno prevedere che, con successivo provvedimento, previa consultazione dei soggetti interessati, l'Autorità definisca le modalità, innovative, di svolgimento delle procedure d'asta per il conferimento delle capacità di stoccaggio in coerenza a quanto segnalato in materia, da ultimo con la segnalazione 410/2012/I/com.

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni dell'Autorità 137/02, 119/05, 167/05 e ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:
- a) decreto stoccaggio gnl rigassificato è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2012 emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii.;
 - b) decreto stoccaggio di modulazione è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e ss.mm.ii. e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii.;
 - c) servizio di punta è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione;
 - d) servizio uniforme è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione.

Articolo 2 ***Oggetto***

- 2.1 Il presente provvedimento recepisce nell'ambito del quadro regolatorio definito dall'Autorità in materia di servizi di stoccaggio e rigassificazione:
- a) i servizi uniforme e di punta e le procedure di conferimento delle relative capacità di stoccaggio individuate dal decreto stoccaggio gnl rigassificato e dall'articolo 1, comma 5, del decreto stoccaggio di modulazione;
 - b) le procedure di conferimento di capacità di rigassificazione di cui all'articolo 2 del decreto stoccaggio gnl rigassificato.

Articolo 3 ***Servizi di punta e uniforme***

- 3.1 I servizi di punta e uniforme prevedono la disponibilità di capacità di erogazione e di iniezione determinata secondo proporzioni predefinite della capacità di spazio.
- 3.2 La capacità di iniezione per i servizi di punta e uniforme è determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo le attuali regole previste dal codice di stoccaggio per il servizio di modulazione.
- 3.3 La capacità di erogazione per il servizio uniforme è pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni.
- 3.4 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione per il servizio uniforme sono pari, in ciascun giorno della fase di erogazione, alla medesima capacità di erogazione come definita al precedente comma 3.3.

- 3.5 La capacità di erogazione per il servizio di punta, ripartita pro quota in funzione della capacità conferita, è pari alla somma della:
- a) prestazione minima di punta giornaliera di erogazione pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni;
 - b) prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione determinata ai sensi dell'articolo 1, lettera m), della deliberazione 119/05, includendo fra le capacità cui essa è aggiuntiva la capacità di tutti gli altri servizi stoccaggio nonché la prestazione di cui alla precedente lettera a);
- 3.6 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione conferita a ciascun utente per il servizio di punta sono determinate come prodotto fra la medesima capacità ed il fattore di adeguamento, variabile in funzione della giacenza dell'utente, definito, ai sensi del proprio codice di stoccaggio, da ciascuna impresa di stoccaggio, tenendo conto di quanto previsto al comma 3.7.
- 3.7 Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto stoccaggio di modulazione le disposizioni dei codici di stoccaggio in materia di fattore di adeguamento sono integrate prevedendo che il medesimo fattore:
- a) sia definito anche con riferimento a ciascun mese della fase di erogazione;
 - b) sia aggiornato tempestivamente durante il periodo di erogazione in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilità degli impianti.
- 3.8 Per l'anno termico dello stoccaggio 2013-2014 i profili di adeguamento di cui ai commi 3.6 e 3.7 sono pubblicati entro il 4 marzo 2013, dando indicazione dei criteri con i quali è data flessibilità all'utente con riferimento ai profili indicativi di cui all'allegato 1 del decreto stoccaggio di modulazione.

Articolo 4

Conferimento della capacità di stoccaggio di cui all'articolo 1 del decreto stoccaggio gnl rigassificato ed erogazione del connesso servizio di stoccaggio

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 1, del decreto stoccaggio gnl rigassificato, nell'anno termico dello stoccaggio 2013/2014, una quota della capacità di stoccaggio corrispondente a 50 MSmc è resa disponibile agli utenti dei servizi di rigassificazione, per il servizio uniforme.
- 4.2 La capacità, di cui al comma 4.1, è conferita dall'impresa maggiore di stoccaggio, su base mensile, agli utenti del servizio di rigassificazione che ne fanno richiesta ripartendola *pro quota* in funzione delle capacità di rigassificazione conferite.
- 4.3 Ai fini del conferimento delle capacità le imprese di rigassificazione trasmettono all'impresa di stoccaggio, ogni mese per il successivo mese di conferimento entro un termine definito nel codice di stoccaggio, le informazioni riguardanti le capacità di rigassificazione conferite a ciascun utente.
- 4.4 L'utente cui sia stata conferita capacità di stoccaggio di cui al presente articolo nel caso di un evento imprevedibile definito dall'articolo 1, comma 2, del decreto stoccaggio gnl rigassificato ha titolo ad utilizzare a decorrere dalla prima variazione del programma di riconsegna del gas rigassificato determinata dal medesimo evento imprevedibile sino all'esaurirsi degli effetti del medesimo evento sul programma di rigassificazione una prestazione di erogazione interrompibile nella misura determinata dalla variazione del programma di rigassificazione al netto della capacità di erogazione di cui dispone.

- 4.5 Le imprese di rigassificazione comunicano all'impresa maggiore di stoccaggio le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4.4 secondo modalità stabilite nel codice di stoccaggio.
- 4.6 L'impresa maggiore di stoccaggio applica all'utente che abbia utilizzato le prestazioni di cui alla lettera b), del comma 4.4 il corrispettivo di capacità di erogazione interrompibile su base mensile moltiplicato per la massima prestazione utilizzata nel mese.

Articolo 5

Conferimento delle capacità di rigassificazione e di stoccaggio di cui all'articolo 2 del decreto stoccaggio gnl rigassificato

- 5.1 Le capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 2, del decreto stoccaggio gnl rigassificato sono conferite secondo i criteri stabiliti al medesimo articolo integrati dai seguenti:
- a) l'impresa di rigassificazione definisce e pubblica sul proprio sito internet le modalità di svolgimento della procedura di conferimento nonché le modalità di presentazione della richiesta di conferimento e il relativo contenuto nel rispetto delle previsioni del codice di rigassificazione, per quanto applicabili;
 - b) il richiedente, al momento della richiesta, attesta di essere un'impresa industriale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto stoccaggio gnl rigassificato;
 - c) qualora il termine per la richiesta di conferimento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto stoccaggio gnl rigassificato cada in un giorno non lavorativo, la richiesta di conferimento dovrà pervenire il primo giorno lavorativo precedente;
 - d) le procedure di conferimento di capacità infrannuale non ancora concluse alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono estese sino alla conclusione della procedura di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al presente articolo.
- 5.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto stoccaggio gnl rigassificato, il soggetto, cui sia stata conferita capacità di rigassificazione nell'ambito della procedura di cui al comma 5.1, ha titolo a richiedere capacità per il servizio uniforme per una capacità di spazio di stoccaggio pari alla capacità di volume di rigassificazione conferita.
- 5.3 La massima capacità di stoccaggio conferibile ai sensi del comma 5.2 è determinata convertendo la capacità di volume di rigassificazione conferita in unità di energia applicando il maggior valore del rapporto tra contenuto energetico e volume di gnl rilevato con riferimento alle scariche effettuate presso il proprio terminale.
- 5.4 L'impresa maggiore di stoccaggio definisce e pubblica sul proprio sito internet le modalità di svolgimento della procedura di conferimento nonché le modalità di presentazione della richiesta di conferimento e il relativo contenuto nel rispetto delle previsioni del codice di stoccaggio, per quanto applicabili.
- 5.5 Ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio di cui al comma 5.2, il soggetto trasmette all'impresa maggiore di stoccaggio la relativa richiesta, entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di conferimento di capacità di

rigassificazione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto stoccaggio gnl rigassificato.

- 5.6 Le imprese di rigassificazione trasmettono all'impresa maggiore di stoccaggio, entro il 25 marzo 2013, gli esiti delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al 5.1, indicando le capacità conferite a ciascun soggetto.
- 5.7 L'impresa maggiore di stoccaggio conferisce, entro il 26 marzo 2013, a ciascun soggetto di cui al comma 5.6 capacità per il servizio uniforme:
- a) nel limite della capacità di rigassificazione conferita, ovvero, se inferiore, della capacità di spazio di stoccaggio richiesta;
 - b) applicando il criterio pro quota in base alle capacità conferibili determinate ai sensi della precedente lettera a), ove esse risultino complessivamente superiori alla capacità di spazio di stoccaggio corrispondente ai 450 MSmc di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto stoccaggio gnl rigassificato.

Articolo 6

Conferimento della capacità di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto stoccaggio di modulazione

- 6.1 Le imprese di stoccaggio conferiscono la quota di competenza della capacità di spazio di stoccaggio corrispondente a 4200 MSmc, individuata all'articolo 1, comma 5, del decreto stoccaggio di modulazione, per il servizio di punta.
- 6.2 La capacità di cui al comma 6.1 è conferita entro il 14 marzo 2013 sulla base delle procedure definite nei codici di stoccaggio in applicazione dell'articolo 9 della deliberazione 119/05 per i soggetti di cui al comma 9.2 lettere b) e c) del medesimo articolo.
- 6.3 Per l'anno termico 2013/2014, la richiesta di conferimento delle capacità di cui al presente articolo è presentata entro il 7 marzo 2013.

Articolo 7

Corrispettivi applicati alle capacità conferite ai sensi degli articoli 4, 5 e 6

- 7.1 Alla capacità per i servizi di stoccaggio uniforme e di punta conferita ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 è applicata la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6 della RTSG con la precisazione che alla capacità di erogazione conferita per il servizio uniforme, nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, si applica un coefficiente σ_i pari a 1.
- 7.2 Alla capacità di rigassificazione conferita ai sensi dell'articolo 4 è applicata la tariffa di rigassificazione di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 92/08.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 La deliberazione 119/05 è modificata come segue:
- a) i commi 9.4, 9.4.1, 9.5, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 15.17 e 15.19 sono abrogati;
 - b) alla lettera l) dell'articolo 1, le parole successive a "capacità di erogazione conferita" sono sostituite dalle parole "pari alla capacità di spazio conferita divisa 150 giorni";

- c) al comma 8.2, le parole successive a “capacità di erogazione” sono sostituite dalle parole “riproporzionate ai sensi della lettera d) del comma 8.5”;
 - d) al comma 8.4, è eliminato l’ultimo alinea;
 - e) al comma 8.5 lettera d), le parole successive a “gas in stoccaggio dell’utente,” sono sostituite da “nonché del mese della fase di erogazione”;
 - f) al comma 15.1 le parole successive a “compressione e trattamento” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 15 ter”.
- 8.2 I commi 15.6 e 15.7 della deliberazione 119/05 non trovano applicazione con riferimento alla capacità per il servizio uniforme conferita ai sensi dell’articolo 4 del presente provvedimento.
- 8.3 I commi 15.6 e 15.7 della deliberazione 119/05 trovano applicazione con riferimento alla capacità per il servizio uniforme conferita ai sensi dell’articolo 5 del presente provvedimento tenendo conto del programma delle consegne di gnl in relazione alle quali tale capacità è stata conferita.
- 8.4 Le disposizioni dei codici di stoccaggio relative al servizio di modulazione si applicano ai servizi uniforme e di punta per quanto compatibili con le previsioni del presente provvedimento.
- 8.5 Con successivo provvedimento sono disciplinate le procedure di conferimento, per i servizi di punta e uniforme, delle capacità di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, del decreto stoccaggio di modulazione.
- 8.6 La presente deliberazione e la deliberazione 119/05, come modificata dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni